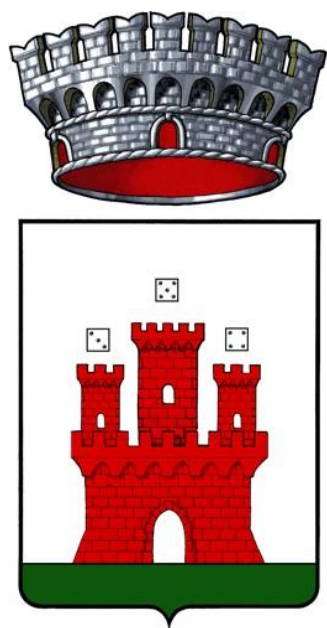


COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 18 del 06/08/2020; modificato con delibera del Consiglio Comunale n..... del.....)

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento.....	2
Art. 2 – Aliquote e tariffe	2
Art. 3 – Rapporti con i cittadini.....	3
Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie	3
TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	3
Art. 5 – Forme di gestione	3
Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali	4
Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	5
Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate	5
Art. 9 – Minimi riscuotibili	5
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	6
Art. 10 – Attività di controllo delle entrate	6
Art. 11 – Contraddittorio preventivo	6
Art. 12 – Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie.....	9
Art. 13 – Accertamento degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle entrate non tributarie	10
Art. 14 – Ripetibilità delle spese di notifica e spese di riscossione	11
Art. 15 – Compensazione	11
Art. 16 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie	12
Art. 17 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie.....	13
Art. 18 – Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione	13
Art. 19 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione	14
Art. 20 – Recupero stragiudiziale dei crediti	14
Art. 21 – Sospensione del pagamento e dilazione	14
Art. 22 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione	15
Art. 23 – Interessi sulle entrate locali.....	16
Art 23 bis- Sanzioni sugli atti di accertamento	16
Art. 24 – Rimborsi	16
Art. 25 –Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	17
Art. 25-Bis Esercizio del potere di autotutela facoltativa	17
Art 25-Ter-Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	18
Art. 26 –Contenzioso tributario e mediazione	18
TITOLO IV - RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	19
Articolo 27 - Definizione	19
Articolo 28 - Perfezionamento del ravvedimento	19
Articolo 29 - Cause ostative al ravvedimento	19
TITOLO V - INTERPELLO	19
Articolo 30 - Fonti, oggetto, definizioni	19
Articolo 31 - Presupposti	20
Articolo 32 - Contenuto dell'istanza.....	20
Articolo 33 - Procedura.....	21
Articolo 34 - Cause di inammissibilità dell'istanza	21
Articolo 35 - Effetti	21
Articolo 36 - Rettifica	22
TITOLO VI - NORME FINALI	22
Art. 37 – Norme finali	22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Castell'Azzara nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, ed infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.

5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima dei sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che svolgano un'attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta, di riconoscimento di specifiche detrazioni o di contributi economici.
2. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.
3. Le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, spetta al Consiglio Comunale e deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere, all'affidamento alla competente Agenzia delle entrate-Riscossione o ad altro soggetto (per questi ultimi con di procedura ad evidenza pubblica) singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
3. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
5. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta, esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione, in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. E' designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
3. In particolare il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli accertamenti esecutivi, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura tutte le fasi del contenzioso tributario relative al tributo o ai tributi di propria competenza;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o altro soggetto ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
4. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
 5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate

1. I tributi comunali da corrispondere, sia in base a versamento in autoliquidazione che in base ad avviso di accertamento, sono versati direttamente al Comune utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 oppure secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 oppure secondo le ulteriori modalità previste dalla normativa.
2. Le entrate non tributarie, compreso il Canone Unico, sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 oppure secondo le ulteriori modalità previste dalla normativa.
3. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, sulle singole rate.

Art. 9 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori ad € 12,00 per anno fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme che disciplinano l'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e Canone Unico, altre Entrate extratributarie), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare

minimi.

2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €. 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. La previsione di cui al comma 2, si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 10 – Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.
3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
4. Nell'apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, sono disciplinate le forme di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

Art. 11 – Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune, deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta comunale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle

dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:

- a) avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali ed irrogazione delle relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati e informazioni nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, in quanto reperibili da banche dati comunali o altre banche dati a disposizione dell'Ente, per i quali non sussiste obbligo di dichiarazione o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) Gli avvisi ed i solleciti di pagamento e gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva, ovvero dall'incrocio di dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale;
 - d) rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - e) atti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, L. 160/2019;
 - f) rifiuto, espresso o tacito, del rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - g) ruolo e cartella di pagamento;
 - h) atti di cui all'art. 50, comma 2, DPR 602/1973, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguente ad atti già notificati al contribuente;
 - i) atti relativi all'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 DPR 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 bis del medesimo art. 77;
 - j) atti relativi al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 DPR 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 86;
 - k) diniego, espresso o tacito, sull'istanza di autotutela;
 - l) diniego o revoca di agevolazioni, laddove gli stessi siano stati preceduti da informazioni o comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m) atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 D. Lgs. 472/1997;
4. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto emesso sono esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito tributario.
5. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
6. E' fatta salva la possibilità per l'ente di attivare un contraddittorio facoltativo, qualora ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
7. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:

- a) gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b) quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
9. La comunicazione di cui al comma 8 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. E' facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
10. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa tributaria dell'Ente;
 - d) il termine di 60 giorni dalla data di notifica, per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/ o della richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) Il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - f) L'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio.
11. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
12. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'art. 6 bis, comma 3, L. 212/2000, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
13. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del

contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

14. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 9, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D. Lgs. 472/1997.

Art. 12 – Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere uniformata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune e dove possibile per PEC.
4. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
 - indicare l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni;
 - indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 13 – Accertamento degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
4. L'attività di accertamento degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere uniformata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
5. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.
6. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune e dove possibile per PEC.
7. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
 - indicare l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso,

l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011;

- indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Art. 14 – Ripetibilità delle spese di notifica e spese di riscossione

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni, così come recepiti con apposito provvedimento del Comune.
2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.
3. Sono a carico del contribuente inoltre gli oneri di riscossione indicati all'art. 1 comma 803 lettera a) della Legge n. 160/2019

Art. 15 – Compensazione

1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.
2. Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell'ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, lo stesso verrà considerato omesso per la parte d'imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, fatto salvo l'onere anche per il Comune di attivarsi preventivamente presso l'Agenzia delle Entrate o l'Ente cui il versamento sia stato erroneamente riversato per recuperare l'importo versato a suo favore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. E' altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, anche tra somme relative ad entrate tributarie diverse. L'ufficio può inoltre provvedere alla compensazione d'ufficio, previa comunicazione al contribuente, nel corso dell'attività di accertamento, limitatamente alle annualità non prescritte e alla stessa entrata tributaria.
4. Nel caso di accertamento già emesso la compensazione, nell'ambito dello stesso tributo, è ammessa solo nel caso in cui il contribuente abbia rinunciato ad impugnarlo, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero che lo stesso sia divenuto definitivo.
5. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.
6. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al

Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.

7. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti. E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
8. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.
9. Ai sensi dell'art 24 del D. Lgs n.173/2024, nel caso in cui il contribuente vanti un credito di natura non tributaria (contributo o qualsiasi altro credito) nei confronti dell'Amministrazione, se sono presenti debiti tributari, il pagamento da parte dell'Amministrazione può essere sospeso. Si procede a compensazione, una volta che il provvedimento degli stessi è divenuto definitivo. Sia la sospensione che la compensazione sono opportunamente notificati al contribuente.

Art. 16 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione), nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto cui è stata affidata la riscossione delle entrate, la sottoscrizione dell'ingiunzione e lo svolgimento delle altre attività necessarie per attivare e realizzare la procedura di riscossione forzata.
4. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
5. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agenzia delle entrate-Riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al

precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

6. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.
7. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.

Art. 17 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie

1. La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Per le entrate con riscossione affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.
4. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.

Art. 18 – Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione

1. Nel caso di riscossione forzata a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:
 - a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile;
 - b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta Comunale, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per lo svolgimento dell'attività di riscossione effettivamente adottata.

2. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 19 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) limite di importo che comportano l'anti economicità della procedura.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente procedente.

Art. 20 – Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 21 – Sospensione del pagamento e dilazione

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.
3. Su richiesta del contribuente, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio. Nel caso di rateizzazioni su atti che prevedono l'istituto dell'acquiescenza, per aver diritto alla rateizzazione sull'importo ridotto delle sanzioni, la prima rata deve essere versata entro il termine per la proposizione del ricorso.
4. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate secondo lo schema

seguente,:

- fino ad Euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da Euro 100,01 ad Euro 500,00 cinque rate mensili;
 - da Euro 500,01 ad Euro 1.000,00 otto rate mensili;
 - da Euro 1.000,01 ad Euro 3.000,00 quindici rate mensili;
 - da Euro 3.000,01 ad Euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
 - oltre Euro 6.000,01 trentasei rate mensili.
5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione. Una volta che è decaduta, la rateizzazione non può più essere concessa.
6. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad €. 6.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
7. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
8. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
9. La giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.
10. Le condizioni e le modalità di rateizzazione di cui sopra saranno applicate anche in caso di affidamento del carico all'agente della riscossione e dovranno essere comunicate allo stesso almeno trenta giorni prima della trasmissione del carico da riscuotere, applicando la disciplina delle regole di rateizzazione generalmente previste dall'articolo. 19 del Dpr 602/1973.

Art. 22 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi

elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a €. 50,00 per anno.

4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
5. L'insinuazione nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad €. 100,00.

Art. 23 – Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali dell'Ente è stabilito in misura pari al tasso legale vigente, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile e da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Art 23 bis- Sanzioni sugli atti di accertamento

1. Per la disciplina delle sanzioni relative ad atti di accertamento tributario per omessa o infedele denuncia o mancata risposta ai questionari si fa riferimento alle specifiche norme di cui all'art 1 commi dal 696 a 699 della L.147/2013, e dell'art 1 comma 775 della L.160/2019; per omesso/Parziale versamento all'art 13 del D.Lgs 471/97.

Art. 24 – Rimborsi

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello di cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.
7. Non verranno effettuati rimborsi per importi, comprensivi di imposta ed interessi, inferiori ad €. 12.00 annui per ciascun tributo.

Art. 25 –Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Amministrazione Comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza della parte interessata ed anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a. errore di persona;
 - b. errore di calcolo;
 - c. errore sull'individuazione del tributo;
 - d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e. errore sul presupposto d'imposta, non intendendosi per tale la mera quantificazione dell'imposta dovuta;
 - f. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'art. 10 *quater*, L. 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione Comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, L. 20/1994, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g *bis*), D. Lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto, nonché avverso il rifiuto tacito trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25-Bis Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui alla precedente disposizione, il Comune ha la facoltà di procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, sia d'ufficio che previa istanza della parte interessata, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, qualora rilevi l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma 1 deve comunque essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico. Deve inoltre tenere conto della necessità di salvaguardare la certezza delle entrate tributarie, del rispetto del principio di proporzionalità e del ripristino della legalità. In ogni caso, la facoltà di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato che decide nel merito,

favorevole all'Amministrazione Comunale.

3. In caso di presentazione di istanza da parte del contribuente ai sensi del comma 1, la stessa deve essere motivata con le ragioni di fatto e giuridiche che giustificano la richiesta, nonché adeguatamente documentata.
4. L'amministrazione comunale può comunicare l'esito dell'istanza con atto scritto e motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-ter), D. Lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Anche in caso di esercizio del potere di autotutela facoltativa, trova applicazione il comma 3 del precedente art. 25.

Art 25-Ter-Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità dei vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo d'imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamenti relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'ente, oppositamente specificati nei medesimi.

Art. 26 –Contenzioso tributario e mediazione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente (l'art. 1, comma 778, L. 160/2019 attribuisce al funzionario responsabile dell'imposta municipale propria la funzione di rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa).
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
5. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota

spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.

6. Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della segreteria della Commissione Tributaria e della controparte.
7. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

TITOLO IV - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 27 - Definizione

1. Per ravvedimento operoso si intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione e ai soggetti solidalmente obbligati, di sanare le violazioni commesse in materia di tributi locali, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia e secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.

Articolo 28 - Perfezionamento del ravvedimento

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo la gradazione stabilita dalla normativa vigente, alla quale si rimanda.

Articolo 29 - Cause ostative al ravvedimento

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'amministrazione di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

TITOLO V - INTERPELLO

Articolo 30 - Fonti, oggetto, definizioni

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo, adottate in conformità dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, riguardano i principi, i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del diritto di interpello, in relazione alle disposizioni in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali disciplinati nei rispettivi regolamenti.
2. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:
 - a) per "interpello" si intende l'istituto attraverso il quale si esplica, nei confronti del contribuente, l'attività interpretativa dell'Amministrazione diretta a risolvere il corretto trattamento tributario della fattispecie di volta in volta prospettata;
 - b) per "istanza di interpello" si considera la richiesta di chiarimento rivolta all'Amministrazione, in presenza di obiettive condizioni di incertezza per l'applicazione

della normativa in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali disciplinati nei rispettivi regolamenti;

- c) per "obiettive condizioni di incertezza" si intende la difficoltà interpretativa connessa all'applicazione di una disposizione regolamentare in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali a un caso concreto e personale, nonché la difficoltà in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime;
- d) per "entrate patrimoniali" si intendono le entrate non aventi natura tributaria la cui titolarità e la cui gestione è attribuita al Comune di Castell'Azzara;
- e) per "Amministrazione", si intende il Comune di Castell'Azzara.

Articolo 31 - Presupposti

1. Il contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
 - a. applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
 - b. corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
2. L'istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge 212/2000.
4. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui all'art. 35.
5. L'Amministrazione comunica al contribuente l'inammissibilità dell'istanza con l'eventuale indicazione della circolare, risposta, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.
6. L'istanza di interpello non può essere proposta con riferimento ad accertamenti tecnici.

Articolo 32 - Contenuto dell'istanza

1. L'istanza di interpello, da formulare in carta libera, contiene:
 - a. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e deve essere comunicata la risposta;
 - c. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d. l'indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - e. l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
 - f. la sottoscrizione dell'istante o del suo rappresentante legale, ovvero del procuratore generale o speciale, incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso;
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica.
3. non di competenza dell'Amministrazione, alle istanze devono essere allegati altresì i

pareri resi dall'ufficio competente.

4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 1, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 33 - Procedura

1. L'istanza di interpello è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Tributi, mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite consegna diretta, con rilascio d'apposita ricevuta, o posta elettronica certificata (PEC).
2. L'Amministrazione fornisce al contribuente una risposta scritta e motivata entro 90 giorni dalla presentazione o dal ricevimento dell'istanza di interpello, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera f).
3. La risposta è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC).
4. L'Amministrazione può fornire una risposta collettiva mediante circolare o nota, da pubblicare sul sito istituzionale di Comune di Castell'Azzara nel caso siano formulate più istanze d'interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro.
5. L'Amministrazione può richiedere, una sola volta, al contribuente, l'integrazione dell'istanza quando non sia possibile fornire risposta sulla base della documentazione prodotta poiché non idonea a consentire l'esatto inquadramento del quesito. In questo caso, il parere è reso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
6. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di un anno dalla richiesta di cui al comma 5, comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 31.

Articolo 34 - Cause di inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza di interpello di cui all'articolo 31 è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 32 comma 1;
 - b. non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 31 comma 2;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 31, comma 3;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f. il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 32, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 35 - Effetti

1. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
2. La risposta dell'Amministrazione ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha trasmesso l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale indicato. L'efficacia della risposta, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione, si prolunga anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili al particolare caso oggetto di interpello.

3. Qualora la risposta dell'Amministrazione, su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine dei 90 giorni di cui all'articolo 33, comma 2, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

4. Riguardo alle questioni oggetto d'interpello, sono nulli gli atti e i provvedimenti, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in discordanza della risposta fornita ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

5. Se la risposta dell'Amministrazione, sebbene formulata nel termine, giunge a conoscenza dell'istante oltre il termine dei 90 giorni di cui all'articolo 33, comma 2, e la decisione presa è difforme dall'interpretazione indicata dal contribuente, non si applicano sanzioni e interessi per le eventuali violazioni commesse prima della conoscenza della risposta e oltre la scadenza del termine medesimo.

6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 36 - Rettifica

1. L'Amministrazione può rettificare la risposta in precedenza resa o quella desumibile dal silenzio assenso, nel qual caso:

- a. se il contribuente ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta o accettato tacitamente dall'Amministrazione, l'Amministrazione non può recuperare le imposte, le tasse, le tariffe, i canoni e i contributi dovuti, né le sanzioni amministrative;
- b. se il contribuente non ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta o accettato tacitamente dall'Amministrazione, l'Amministrazione può pretendere le maggiori imposte dovute e gli interessi relativi, con esclusione delle sanzioni amministrative.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 37 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.